



Circolare n°18 del 12.07.2022

Credito d'imposta per le imprese energivore e non energivore: precisazioni

Premessa

Con la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 sono state fornite le prime indicazioni in merito ai **crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica a favore delle imprese energivore e di quelle diverse da queste ultime** (vedi anche nostra circolare n 10 del 14.04.2022 e n° 14 del 24.05.2022 e la nostra mail informativa del 13.05.2022)

Di seguito si riportano i principali chiarimenti, alcuni riguardanti entrambe le fattispecie.

Nozione di imprese energivore - Iscrizione all'elenco CSEA 2022

Riguardo al credito d'imposta per le imprese c.d. "**energivore**", viene chiarito che l'art. 15 del DL4/2022 e l'art. 4 del DL 17/2022, **identificano come imprese a forte consumo di energia elettrica quelle:**

- **aventi i requisiti** di cui all'art. 3 del citato DM ovvero
 - 1) soglia minima di consumo annuo pari a kwh/anno 1.000.000
 - 2) rapporto tra costo energia e valore a consumo pari almeno al 20%
- **iscritte regolarmente nell'elenco CSEA** (Cassa per i servizi energetici e ambientali) di cui all'art.6 co. 1 del DM dell'anno 2022, vale a dire quello che **include il periodo oggetto di agevolazione.**

Qualora l'impresa **non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022**, anche se presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, **la stessa dovrà restituire le somme utilizzate**, maggiorandole degli **interessi** nel frattempo **maturati**.

Imprese non ancora costituite all'1.10.2019 e all'1.1.2019

Ove i **dati relativi ai parametri iniziali di riferimento normativamente previsti dovessero mancare**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **si assume un costo determinato dalla somma del valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN)** e, come valore di riferimento, **il prezzo di dispacciamento (PD)** che:

- **per le imprese non ancora costituite all'1.10.2019**, in relazione al credito d'imposta per il primo trimestre 2022, **è complessivamente pari a 59,91 euro/MWh;**



→ **per le imprese non ancora costituite all'1.1.2019**, con riferimento al credito d'imposta per il secondo trimestre 2022, è **complessivamente pari a 69,26 euro/MWh**.

→

Pertanto, qualora tali **imprese riscontrino l'incremento richiesto dalla norma** rispetto al citato parametro, l'Agenzia ritiene che **possano fruire del beneficio**, sempreché **risultino iscritte nell'elenco CSEA per l'anno 2022**.

Costi agevolabili

Secondo l'Agenzia delle Entrate, si considera **agevolabile** (per tutti i crediti d'imposta in esame) la **macrocategoria indicata in fattura alla voce "spesa per la materia energia"**, in cui rientrano:

- **i costi sostenuti per l'energia elettrica**, comprese le perdite di rete;
- **il dispacciamento** (ivi inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
- **la commercializzazione**;
- **i costi della componente energia** eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata, non rilevando a tal fine che il suo prezzo di acquisto sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Non costituiscono, invece, **spese agevolabili**, a titolo esemplificativo:

- **le spese di trasporto**;
- **le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica**;
- **le imposte inerenti alla componente energia**;
- **i consumi stimati eventualmente fatturati in acconto dai gestori**.

Imputazione delle spese

Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata **si considerano sostenute** in base all'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR e **il loro sostenimento nel periodo di riferimento** deve essere **documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto**.

Utilizzo del credito d'imposta

Ricordando che **i crediti d'imposta in esame possono essere utilizzati, entro il 31.12.2022**, esclusivamente **in compensazione mediante il modello F24** (ex art. 17 del DLgs. 241/97), la circ. Agenzia delle Entrate 13/2022 afferma che **il termine iniziale di fruizione del beneficio decorre dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo** nonché **gli obblighi di certificazione previsti dalla normativa di riferimento**.

Tale credito d'imposta **può essere utilizzato in compensazione** anche **senza attendere la fine del trimestre di riferimento** a condizione **che le spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata**, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, **possano considerarsi sostenute nel predetto trimestre** secondo i criteri di cui all'art. 109 del TUIR e siano debitamente documentate.

Cessione "per intero" dei crediti d'imposta

In merito alla **possibilità di cedere i crediti d'imposta entro il 31.12.2022**, la circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi **sono cedibili "solo per intero" implica**, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, **che l'utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite il modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse e richiede cortesemente di ricevere i dati necessari al calcolo dell'eventuale credito d'imposta (vedi mail del 13/05/22) spettante entro la data ultima del 30.07.2022

Cordiali saluti